

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4780 del 09/10/2020
Oggetto	OGGETTO: ATTO DI MODIFICA ALLA D.D. N° 5403 DEL 18/04/2014 CON OGGETTO "ATTO DI CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R. N° 7/2004 S.M.I. - OCCUPAZIONE DI TERRENO DEMANIALE AD USO AMBIENTALE NON LUCRATIVO - COMUNI: ROTTOFRENO, SARMATO, BORGONOVÒ V.T., PIANELLO V.T., NIBBIANO, PECORARA, CAMINATA (PC) e CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - CONCESSIONARIO: CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA - SISTEB: PC12T0049" - SINADOC: 2645/20. VISTI: -
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4935 del 08/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove OTTOBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: ATTO DI MODIFICA ALLA D.D. N° 5403 DEL 18/04/2014
CON OGGETTO “ATTO DI CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R.
N° 7/2004 S.M.I. - OCCUPAZIONE DI TERRENO DEMANIALE AD
USO AMBIENTALE NON LUCRATIVO - COMUNI: ROTTOFRENO,
SARMATO, BORGONOVO V.T., PIANELLO V.T., NIBBIANO,
PECORARA, CAMINATA (PC) – CORSO D’ACQUA: TORRENTE
TIDONE - CONCESSIONARIO: CONSORZIO DI BONIFICA DI
PIACENZA - SISTEB: PC12T0049” - SINADOC: 2645/20.**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n° 5403 del 18/04/2014 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po con la quale è stato concesso a titolo non esclusivo fino al 17/04/2026, al Consorzio di Bonifica di Piacenza, con sede in Piacenza – C.F./P.IVA: 91096830335 – l’occupazione di porzioni di terreni demaniale ubicati in sponda destra e in sponda sinistra del Torrente Tidone nei Comuni di Rottofreno, Sarmato, Borgonovo V.T., Pianello V.T., e Alta Val Tidone (precedentemente Nibbiano, Pecorara e Caminata) in provincia di Piacenza, per finalità ambientali e di

ripristino di sentiero esistente denominato “Il Sentiero del Tidone”;

VISTO in particolare l’art. 6 del dispositivo della predetta D.D. dove si prescriveva al Consorzio di Bonifica di Piacenza che “ *è vietato il passaggio di mezzi motorizzati salvo i mezzi che eseguono lavori di pulizia (ELENCO MEZZI: - MB 992 XT CORANDO GRIGIO – AJ 648 EX CAMIONCINO CASSONATO VERDE – AL 353 EX NISSAN TERRENO – PC 104587 VOLKSWAGEN GRIGIO FURGONE – AN 805 BC OPEL COMBO – BE 458 TM FIAT) ;*

VISTA la nota acquisita al protocollo ARPAE n° 4973 del 14/01/2020 con la quale il Consorzio di Bonifica di Piacenza in persona del presidente pro tempore, comunicava la necessità di accedere al sentiero con mezzi diversi da quelli assentiti con la D.D. n° 5403 del 18/04/2014;

CONSIDERATA l’opportunità di escludere dalle prescrizioni del disciplinare all’art. 7 (punto 6), l’elenco dei mezzi in quanto soggetti a frequenti cambiamenti prevedendo invece l’obbligo di comunicare allo Scrivente Servizio, all’Autorità Idraulica e ai Carabinieri Nucleo Forestale, 30 giorni prima della sostituzione, l’elenco dei mezzi che verranno utilizzati;

RITENUTA , pertanto necessaria la sottoscrizione di un nuovo Disciplinare con la modifica più sopra indicata senza che vengano meno le condizioni e i requisiti previsti dalla precedente concessione;

DATO ATTO CHE in data 16/04/2014 il Richiedente ha versato in occasione del rilascio della concessione un deposito cauzionale di € 200,00 che è stato integrato in data 02/10/2020 con un importo di € 50,00 versato mediante bonifico bancario intestato alla “Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale” ai sensi del comma 11 dell’art. 20 della L.R. n° 7/2004 e

del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n.2/2015;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna e che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla medesima responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di approvare il *Disciplinare* allegato al presente atto (sub 1) quale sua parte integrante e sostanziale, con la modifica descritta in premessa; tale *Disciplinare*, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 05/10/2020 sostituisce integralmente quello allegato alla precedente Determinazione Dirigenziale n.5403 del 18/04/2014;

b) di confermare:

- la durata dell'occupazione in anni **12** a partire dalla data di approvazione del precedente Atto Determinazione Dirigenziale n.5403 del 18/04/2014 con validità fino al 17/04/2026;
- il rispetto di ogni altra prescrizione contenuta nella Determinazione Dirigenziale n.5403 del 18/04/2014;

DA' ATTO CHE

- 1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- 2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- 3) per ogni effetto di legge, la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- 4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- 5) la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/1986 n° 31 risulta inferiore a euro 200,00;

RENDE NOTO che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della

corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art 133, comma 1, lettera b) del D L gs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del Regio Decreto n° 1775/1933, all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero per ulteriori profili di impugnazione all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PC12T0049 a favore del CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA - Codice fiscale 91096830335, con sede in Strada Val Nure, 3 - Piacenza - 29122 (PC), ai sensi della L. R. n. 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i., che sostituisce le prescrizioni indicate nella Determinazione Dirigenziale n.5403 del 18/04/2014 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli affluenti del Po, relativamente alla *“Richiesta del Consorzio di Bonifica di accedere alle aree demaniali in concessione - Sentiero del Tidone - con mezzi diversi da quelli assentiti”*.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1) La concessione ha per oggetto l'occupazione a titolo non esclusivo di aree demaniali in sponda destra e sinistra del Torrente Tidone nei comuni di Rottofreno, Sarmato, Borgonovo V.T., Pianello V.T., e Alta Val Tidone (precedentemente Nibbiano, Pecorara e Caminata) in provincia di Piacenza, per finalità ambientali e di ripristino di sentiero esistente denominato “il Sentiero del Tidone”.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1) La concessione ha durato di **anni 12** con efficacia a decorrere dalla data di adozione della precedente Determina Dirigenziale n. 5403 del 18/04/2014. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1) Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica competente dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

2) Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del Disciplinare; la sub concessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone;

3) L'amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato con Determina Dirigenziale n. 5403 del 18/04/2014 in € **200,00** e sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n.7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 ed è pari a € **250,00**. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1) Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

2) Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessati che dimostri il trasferimento dei diritti dal Concessionario originale all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica, sicurezza e di tutela dell'ambiente.

2) Il Concessionario è costituito Custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale e/o richiesta di indennizzo che potesse derivare da eventuali parti lese.

5) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla

vigilanza.

6) L'utilizzo dell'area del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare sono soggette a sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 L.R. N° 7/2004.

7) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni, danneggiamenti o per limitazioni all'uso conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica competente.

8) Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il Concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nella precedente Determina Dirigenziale del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n.5403 del 18/04/2014, e di seguito riportate;

“1. sull'area chiesta in uso non potranno essere collocate strutture di alcun genere, ancorché di carattere precario, in assenza di specifica autorizzazione dell'autorità Idraulica competente;

2. gli interventi ammessi sull'area riguardano la sola conservazione del verde, lo sfalcio della vegetazione spontanea, il taglio colturale della vegetazione infestante e delle piante secche, deperienti e stroncate;

3. è fatto divieto di porre in essere interventi di dissodamento, nonché di estrazione ed allontanamento di materiali del suolo e del sottosuolo;

4. al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto;

5. per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno;

6. è vietato il passaggio di mezzi motorizzati salvo i mezzi che eseguono lavori di pulizia (ELENCO MEZZI: - MB 992 XT CORANDO GRIGIO – AJ 648 EX CAMIONCINO CASSONATO VERDE – AL 353 EX NISSAN TERRENO – PC 104587 VOLKSWAGEN GRIGIO FURGONE – AN 805 BC OPEL COMBO – BE 458 TM FIAT).

VISTA la nota acquisita al protocollo ARPAE n° 4973 del 14/01/2020 con la quale il Consorzio di Bonifica di Piacenza, comunicava la necessità di accedere al sentiero con mezzi diversi da quelli assentiti con la D.D. n° 5403 del 18/04/2014 (prescrizione al punto 6 sopra richiamato);

CONSIDERATO che tale necessità potrebbe ripetersi nel tempo richiedendo ulteriori modifiche dell'atto di concessione;

VALUTATO quindi utile ai fini della semplificazione amministrativa escludere dalle prescrizioni l'elenco dei mezzi inserendo nel contempo l'obbligo di comunicare **30 giorni** prima della sostituzione l'elenco dei mezzi che verranno utilizzati allo Scrivente Servizio, all'Autorità Idraulica e ai Carabinieri Nucleo Forestale.

Art. 8 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal Concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini

del procedimento concessorio.

Art. 9 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente Disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Disciplinare firmato in data 05/10/2020 per presa visione ed accettazione dal dott. Ing. Paolo Calandri (C.F.: CLNPLA68D23G535Z – C.F. DITTA: 91096830335) titolato alla firma degli atti del CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.